

**“VOLONTARIA” TUTELA DI MINORI STRANIERI
(ACCOMPAGNATI O NON)**

**“VOLUNTARY” GUARDIANSHIP OF (ACCOMPANIED OR NOT)
FOREIGN MINORS**

Rev. Boliv. de Derecho N° 37, enero 2024, ISSN: 2070-8157, pp. 112-131



Angela
MENDOLA

ARTÍCULO RECIBIDO: 6 de octubre de 2023

ARTÍCULO APROBADO: 4 de diciembre de 2023

RESUMEN: Il contributo analizza il tema della “volontaria” tutela del minore straniero non accompagnato, di cui alla l. n. 47/2017, a mezzo della quale si è positivizzato, conformemente agli obblighi imposti dal legislatore europeo, un razionale sistema di protezione. Tale adeguamento normativo, tuttavia, non può dirsi operato da tutti gli ordinamenti appartenenti al sistema europeo. Contrariamente a quanto accaduto in Italia, la Francia, ad esempio, non si è attivata nel legiferare sullo specifico tema che, per dirsi efficacemente rispettoso dei best interest of the child, impone una disciplina appositamente dedicata. Il peculiare tema affrontato ha costituito, inoltre, occasione utile per esaminare il diverso fenomeno della tutela dei minori ucraini, giunti in Italia, a seguito dell’invasione bellica russa.

PALABRAS CLAVE: Minore straniero non accompagnato; tutela volontaria; sistemi giuridici comparati; crisi umanitaria.

ABSTRACT: *This work analyzes the topic of “voluntary” guardianship of unaccompanied foreign minors, pursuant to Law no. 47/2017, which has provided a rational protection system, in accordance with the obligations imposed by the European legislator. Such a regulatory adjustment, however, has not been carried out by all the European systems. Contrary to what happened in Italy, French, for example, has not taken steps to legislate on the specific issue, which, in order to be effectively respectful of the best interests of the child, imposes a specifically dedicated discipline. Furthermore, this particular topic constituted a useful opportunity to examine the different phenomenon of the protection of Ukrainian minors, who arrived in Italy, following the Russian war invasion.*

KEY WORDS: *Unaccompanied foreign minor; voluntary protection; comparative legal systems; humanitarian crisis.*

SUMARIO.- I. PRINCIPI DI PROSSIMITÀ, GRADUALITÀ E DI ECONOMIA DEI MEZZI.- I. Le funzioni del tutore volontario di minori stranieri non accompagnati.- II. MISURE DI PROTEZIONE TEMPORANEA PER I MINORI UCRAINI.- I. Minori stranieri accompagnati di fatto e principio di residualità dell'affido in comunità.. 2. I poteri dell'autorità consolare secondo il Codice di Famiglia ucraino: il caso all'esame di Cass. civ., 20 giugno 2023, n. 17605.- III. SPUNTI DI COMPARAZIONE.

I. PRINCIPI DI PROSSIMITÀ, GRADUALITÀ E DI ECONOMIA DEI MEZZI.

Per effetto dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2017 n. 47¹, l'ordinamento italiano si distingue, nel panorama giuridico europeo, per essere l'unico dotato di una disciplina normativa protesa ad armonizzare la regolamentazione giuridica del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati². Il riferimento, come ormai noto, è a soggetti non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trovino per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che siano altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri soggetti legalmente responsabili³.

Nella specie, la precitata l. n. 47/2017, all'art. 1, introduce il principio di parità di trattamento dei minori stranieri con quelli italiani o aventi cittadinanza europea, relativamente ai diritti di protezione in ragione della loro vulnerabilità⁴. Ma a trovare riscontro sono anche il principio di prossimità e quello di economia dei mezzi, in virtù dei quali l'ordinamento attiva una serie graduale di misure di protezione. In

1 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n.93 del 21-04-2017). Con riferimento alla disciplina previgente, e, quindi, all'art. 2, comma 1°, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e alla dir. 2001/55/CE, si veda MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Gli interventi a protezione dei minori stranieri o appartenenti a gruppi minoritari*, in LENTI, L. (a cura di), *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da ZATTI P., Milano, Giuffrè, 2012, pp. 470 ss.

2 Per un quadro comparatistico della disciplina, cfr. VALENTE, C.: "Minori stranieri non accompagnati: ordinamenti a confronto", *Miscellanea Historico-Iuridica*, 2020, XIX, pp. 289 ss.; PARISI, N.: "Lo "status" del minore migrante non accompagnato alla luce del diritto europeo. L'apporto della giurisprudenza internazionale in tema di protezione internazionale e trattenimento", *Quest. giust.*, 2014, 3, pp. 165 ss.; TOMASI, M.: "Verso la definizione di uno statuto giuridico dei minori stranieri non accompagnati in Europa? Modelli astratti e concreti di tutela della vulnerabilità", *AIC*, 2020, 1, pp. 519 ss.; BONIFAZI, C.; DEMURTAS, P.: "I minori stranieri non accompagnati: dimensioni e caratteristiche nello scenario europeo e italiano", *Minorigiustizia*, 2017, 3, pp. 33 ss.

3 MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *I minori di età nel diritto dell'immigrazione*, in *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, a cura di Ib., Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021, p. 182 ss.; CORDIANO, A.: *Diritti sociali e diritto privato: il caso dei minori stranieri non accompagnati fra rete di protezione e complessi intrecci istituzionali*, in FRATEA, C.; QUARANTI, I. (a cura di), *Minori e immigrazione: quali diritti?* Napoli, Esi, 2017, pp. 1299 ss.

4 CORDIANO, A.: "Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 9, pp. 1299 ss. Cfr. SENIGAGLIA, R.: "Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati", *Jus civile*, 2017, 6, pp. 710 ss.

• Angela Mendola

Dottore di ricerca in "Comparazione e diritti della persona". Abilitata alle funzioni di professore universitario associato di diritto privato e comparato, Università degli studi di Salerno. Email: amendola@unisa.it.

prima istanza, si discute di assistenza e accoglienza in strutture apposite, ex art. 4 l. n. 47/2017, poi di nomina di un tutore, sino alla scelta tra affidamento a eventuali familiari, idonei a prendersi cura del minore (art. 6, comma 2, l. n. 47/2017), e collocamento in comunità. La soluzione preferenziale è sicuramente la prima di queste ultime due poiché risponde all'obiettivo di assicurare effettività al diritto del minore alla propria unità familiare e a una crescita sana ed equilibrata⁵.

In tale contesto, l'ascolto del minore e la rilevazione obbligatoria della sua identità⁶ rappresentano le fasi attraverso le quali pervenire a una piena cognizione dello *status familiare*⁷. Riguardo, invece, al procedimento teso all'accertamento dell'età, la giurisprudenza ha stabilito che le dichiarazioni del minore, in mancanza di un documento anagrafico, possano solo costituire presupposto di attivazione del procedimento di accertamento socio-sanitario previsto⁸. In attuazione del principio del c.d. *favor minoris*, solo laddove non si addivenga con certezza ad una soluzione, sarà applicabile la regola presuntiva della minore età⁹. La fase volta a rilevare quanti anni abbia il soggetto da tutelare è, dunque, molto importante, al punto che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con pronuncia del 21 luglio 2022, nel caso *Darboe e Camara v. Italia*, ha condannato l'Italia a risarcire i danni non patrimoniali sofferti da uno straniero, giunto sulle coste italiane ancora minore e non accompagnato, per violazione dell'art. 8 CEDU, non avendo questi beneficiato delle garanzie minime nella procedura di determinazione dell'età; dell'art. 3 CEDU, essendo stato collocato in un centro di accoglienza per adulti in condizioni inadeguate; e, infine, dell'art. 13, in combinato disposto con gli artt. 3 e 8, per assenza di rimedi effettivi per tutelare i diritti del soggetto, come quello ad essere correttamente informato durante la procedura di determinazione dell'età¹⁰ e il diritto alla nomina di un tutore¹¹.

5 THIENE, A.: *Il tutore volontario finalmente protagonista nella vita dei minori stranieri non accompagnati*, in *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, a cura di ANNONI, A., Napoli, Jovene, 2018, pp. 89 ss.; cfr. PANE, R.: *Dalla protezione alla promozione del minore*, in *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, a cura di PERLINGIERI, P.; GIOVA, S., Napoli, Esi, 2019, p. 313 s.; RENNA, M.: "Forme dell'abbandono, adozione e tutela del minore", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 6, p. 1373; CORDIANO, A.: "The best interest of unaccompanied foreign child" e gli istituti di diritto minorile: un caso di convergenze (quasi) parallele", *Dir. succ. fam.*, 2018, 2, pp. 409 ss.

6 Su cui è interessante la lettura di CARAPEZZA FIGLIA, G.: *Tutela del minore migrante ed ermeneutica del controllo*, in *Fenomeni migratori ed effettività del diritto. Asilo-minori-welfare*, a cura di CORAZZA, L.; DELLA MORTE M.; GIOVA, S., Napoli, Esi, 2018, pp. 203 ss.

7 SENIGAGLIA, R.: *op. cit.*, pp. 719 ss.

8 Cfr. Corte eur. dir. uomo, 21 luglio 2022, n. 5797, *Guida al dir.*, 2022, 31-32; Cass. civ., 6 aprile 2022, n. 11232, *www.dejure.it*. Sul tema, cfr. di recente, BENVENUTI, M.: "Dubito ergo iudico. Le modalità di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati in Italia", *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2022, 1, pp. 172 ss.

9 Cass. civ., 3 marzo 2020, n. 5936, *www.ilmfamiliarista.it*, 15 maggio 2020, con nota di MASONI, R.: "La prima pronuncia della Cassazione in tema di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato".

10 Cfr. Corte eur. dir. uomo, 21 luglio 2022, *Darboe e Camara v. Italia*, *Fam. e dir.*, 2023, 3, pp. 197 ss., con nota di CORDIANO, A.: "La condanna della Cedu per la violazione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati in tema di accertamento dell'età e di condizioni inumane e degradanti dei centri di accoglienza".

11 Osserva, infatti, Cass. civ., 9 marzo 2020, n. 6520, *www.dejure.it*, che il provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni, all'esito del procedimento previsto dall'art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, attribuisce l'età al minore è provvisto di una duplice valenza, nel senso che non solo è funzionale all'adozione delle

I. Le funzioni del tutore volontario di minori stranieri non accompagnati.

Il minore straniero non accompagnato, come anticipato, riceve le misure di prima accoglienza e, per esercitare i suoi diritti, ha bisogno, nel più breve tempo possibile, di una rappresentanza legale, da realizzarsi mediante l'apertura della tutela¹². Secondo l'art. 24 della Direttiva 2013/33/UE è, infatti, compito degli Stati membri quello di adottare quanto prima misure atte ad assicurare ai minori stranieri non accompagnati un soggetto che li rappresenti e assista¹³.

Dall'espresso richiamo operato, dall'art. 11, comma 2, l. n. 47/2017, alla disciplina civilistica, si desume che spetti al tutore esercitare, con diligenza (art. 382 c.c.) e in conformità al superiore interesse del minore, la funzione di cura, la rappresentanza legale, nonché l'amministrazione dei beni del minore (art. 357 c.c.)¹⁴.

In un sistema di protezione di natura pubblicistica, il tutore di cui si discute svolge un *munus publicum*, tiene i rapporti con i servizi socio-assistenziali, con quelli sanitari, con gli enti previdenziali e con la formazione professionale, può costituirsi parte civile in un processo penale, e risponde di eventuali danni commessi dal minore ex artt. 2047, 2048 c.c.

Il tutore "volontario", scelto fra privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, è, però, tenuto a fornire al minore un'assistenza che non si limiti ai compiti tradizionalmente previsti dalle norme del codice civile, dovendo altresì accompagnare il soggetto tutelato nel percorso verso la maggiore età e l'integrazione in un tessuto sociale a lui straniero¹⁵. La rappresentanza in questione si rivela, infatti, essenziale nell'identificazione del minore straniero non accompagnato (art. 5 l. n. 47/2017), con riguardo alle indagini familiari e al rimpatrio assistito (artt. 6-8 l. n. 47/2017), ai permessi (artt. 10-13 l. n. 47/2017), all'accoglienza (artt. 4-12 l. n. 47/2017), ma anche rispetto al diritto all'istruzione e alla salute (artt. 14 l. n.

misure di protezione previste per tale categoria di minori, ma è destinato altresì a riverberare i suoi effetti anche in altri rami dell'ordinamento che fanno dell'età il presupposto discriminatorio per l'applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello ordinario.

- 12 Cass. civ., 20 dicembre 2016, n. 26442, *Fam. e dir.*, 2017, 8-9, pp. 756 ss., con nota di MARINO, C.: "La Cassazione si pronuncia sulla competenza per la nomina del tutore dei minori stranieri non accompagnati".
- 13 In assenza di tutori volontari disponibili (ex art. 11, l. n. 47/2017) viene nominato un tutore istituzionale (ad es. il Sindaco del Comune dove insiste la struttura comunitaria in cui il minore è stato inserito). Nelle more della nomina del tutore volontario, i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.
- 14 CUKANI, E.: "Soggetti vulnerabili e tutela dei diritti: il caso dei minori stranieri non accompagnati", *Consulta online*, 2019, 2, p. 263; DI PASCALE, A.; CUTTITTA, C.: "La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell'Unione europea e della normativa italiana", *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2019, 2, pp. 1 ss.
- 15 Osserva IPPOLITI MARTINI, C.: "La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione", *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, 2, p. 400.

47/2017), nonché, infine, all'ascolto nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi (art. 15 l. n. 47/2017), e all'assistenza legale (art. 16 l. n. 47/2017)⁶.

In considerazione della volontarietà della tutela, l'ufficio si rivela, infine, gratuito, come chiarito da Corte cost., 29 novembre 2018, n. 218, per cui - a prescindere dalla nazionalità del soggetto a favore del quale viene prestata l'attività - non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21, l. 7 aprile 2017, n. 47 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione⁷.

II. MISURE DI PROTEZIONE TEMPORANEA PER I MINORI UCRAINI.

Più delicata, tuttavia, si prospetta la situazione del minore proveniente dal territorio ucraino, a seguito dell'invasione della Federazione russa, e accompagnato in Italia da un parente incaricato dai genitori (c.d. minore straniero accompagnato di fatto - M.I.S.A.).

Come ormai noto, a salvaguardia di siffatti soggetti, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, ha introdotto, per la prima volta in ambito europeo, la misura della protezione temporanea⁸; e, il 7 aprile 2022, il Parlamento Europeo ha votato una Risoluzione sulla protezione dei minori in fuga dalla guerra⁹. Di conseguenza, il Governo italiano ha adottato, in data 29 marzo 2022, il DPCM recante "Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici in corso"; e l'art. 1 del A.C. 939 – D.L. 16/2023²⁰ ha, infine, prorogato il termine dello stato di emergenza nonché la vigenza delle misure di assistenza in favore dei soggetti provenienti dall'Ucraina.

16 DI NAPOLI, E.: *La tutela volontaria dopo la legge n. 47/2017*, in AA.VV., *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, cit., pp. 85 ss.; BIANCONI, C.: *I diritti e i doveri del tutore, la responsabilità*, in AA.VV., *Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l'informazione e la formazione*, a cura di LONG, J., Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, pp. 147 ss.

17 Corte cost., 29 novembre 2018, n. 218, *Giur. it.*, 2019, 6, con nota di LONG, J.: "La tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati al vaglio del giudice delle leggi", per cui l'equa indennità è assegnata solo nei casi in cui ci siano oneri derivanti dall'amministrazione di un patrimonio, in considerazione delle relative difficoltà, mentre non spetta per le cure dedicate alla persona dell'incapace.

18 In <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0382>. In merito, cfr. PARTIPILO, F.R.: "Op-Ed: "The War in Ukraine and the Temporary Protection Directive: tackling a short-lived conflict or a protracted humanitarian disaster?", *EU Law Live*, 16 marzo 2022; SCHULTZ, J.: "Collective protection as a short-term solution: European responses to the protection needs of refugees from the war in Ukraine", *EU Migration Law Blog*, 8 marzo 2022.

19 SMERIGLIO, M.: "La necessità della continuità educativa nel contesto della guerra in Ucraina. Una proposta del Parlamento Europeo", *Educational, Cultural and Psychological Studies*, 2022, 6, pp. 193 ss.; CAMPOMORI, F.: "La crisi ucraina e la (ri)organizzazione del sistema di accoglienza: tra lodevoli aperture e preoccupanti disparità di trattamento dei profughi", *Social Policies*, 2022, 9 (2), pp. 325 ss.

20 "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina".

I. Minori stranieri accompagnati di fatto e principio di residualità dell'affido in comunità.

Interessante, in tema di tutela di minori in fuga dall'Ucraina a seguito dell'invasione bellica russa, è la pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Bolzano, del 6 aprile 2022. Il caso tratta di sette minori arrivati nel territorio italiano, unitamente ad una donna, responsabile del c.d. "orfanotrofo di tipo familiare" in cui i fanciulli erano ospitati in Ucraina, qualificatasi come loro madre affidataria e tutrice, come riscontrato pure dalla documentazione prodotta in lingua originale.

Ai fini della definizione di minore straniero non accompagnato, come ormai noto, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 aprile 2019, n. 9199, ha chiarito che a rilevare sono due condizioni. E, vale a dire, tanto l'assenza di soggetti che abbiano la cura e la custodia del minore, quanto la mancanza di rappresentanti legali di quest'ultimo²¹. A confermare tale interpretazione sarebbe l'uso, da parte del legislatore, nella formulazione dell'art. 2, l. n. 47/2017, della congiunzione "e" tra "assistenza" e "rappresentanza". Quest'ultima è, chiaramente, quella prevista dalle leggi italiane, e, quindi, spetta ai soli genitori, ai quali non è permesso di delegarla in forma privatistica ad altri soggetti, neppure a prossimi parenti e nemmeno per il tramite di procura notarile²².

Il Tribunale di Bolzano, tuttavia, ha ritenuto che l'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri, in assenza dei genitori, non si traducesse automaticamente nella loro presa in carico come minori stranieri non accompagnati e nella necessità di apprestare le misure di accoglienza previste dalla legge²³. E ciò in applicazione del principio del razionale utilizzo delle risorse insufficienti dei servizi sociali nonché di quello della residualità dell'affido in comunità. E, quindi, se i minori stranieri non accompagnati sono accolti nel territorio nazionale da parenti o da altre persone che hanno con essi un significativo legame e che possono dimostrare di essere idonei a prendersi cura di loro, va preferita la misura dell'affidamento familiare rispetto al collocamento in comunità²⁴.

21 Cass. civ., 5 aprile 2019, n. 2199, *Mass. Giust. civ.*, 2019, per cui i due profili considerati, dell'assistenza e della rappresentanza legale nel territorio nazionale, sono inscindibilmente connessi e conferiscono al minore straniero lo status di "accompagnato" che consente di delineare, a contrario, quello di minore "non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento.

22 Cass. civ., 29 dicembre 2021, n. 41930, *Mass. Giust. civ.*, 2021; Cass. civ., 24 marzo 2022, n. 9648, *ivi*, 2022.

23 Trib. Min. Bolzano, 6 aprile 2022, *Fam. e dir.*, 2022, 8-9, pp. 818 ss., con nota di CORDIANO, A.; RIGOTTI, B.: "Minori stranieri accompagnati di fatto e percorsi di accoglienza: il caso dei minori ucraini"; e *www.osservatoriofamiglia.it*, 9 aprile 2022, con nota di CIANCIOLO, V.: "Ucraina. Affidamento dei minori alla tutrice se accertato un rapporto affettivo assimilabile ad un rapporto di parentela".

24 CORDIANO, A.; RIGOTTI, B.: *op. cit.*, p. 821, osservano, infatti, che, in questo senso, dispone il comma 7-*quater* dell'art. 19, D.Lgs. n. 142/2015, dichiarando che "qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità", così evitando di "esautorare i parenti incaricati dagli stessi genitori".

Nel caso all'esame dei giudici di Bolzano, in particolare, poiché il trasferimento dei minori ucraini in Italia è avvenuto esclusivamente per porsi al riparo dal pericolo impellente dovuto all'emergenza bellica, la permanenza nel territorio nazionale è da reputarsi temporanea e la loro residenza abituale rimane radicata nel paese d'origine, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata in Italia con l. n. 101 del 2015²⁵. La detta Convenzione, entrata in vigore in Ucraina nel 2008, trova qui applicazione unitamente al Regolamento 2019/1111 (c.d. Regolamento Bruxelles II-ter, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori)²⁶. Esso, all'art. 97, dispone, infatti, che le norme della Convenzione in punto di giurisdizione si applichino ogni volta che il minore abbia la sua residenza abituale non in uno Stato dell'Unione europea, ma in uno che sia contraente della Convenzione (proprio come l'Ucraina).

Invero, l'art. 16 della Convenzione dell'Aja del 1996 prevede espressamente che l'attribuzione della responsabilità genitoriale, in virtù di un contratto di diritto di famiglia o di un atto unilaterale, sia regolata dalla legge della residenza abituale del figlio al momento nel quale l'accordo (o l'atto unilaterale) diventa efficace.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al riguardo, già in passato, aveva chiarito che la nozione di "residenza abituale" del minore corrisponde "al luogo che denota una certa integrazione di quest'ultimo in un ambiente sociale e familiare", "determinato dalla persona o dalle persone di riferimento con le quali vive, che lo custodiscono effettivamente e si prendono cura di lui"²⁷. Sicché si applicano le leggi ucraine che attribuiscono ai preposti agli istituti per l'infanzia la qualifica di tutori, come si ricava dall'art. 245 del Codice di Famiglia dell'Ucraina (come modificato dalla L. 3497-IV del 23.2.2006). La conseguenza è che la donna ucraina, responsabile del c.d. "orfanotrofio di tipo familiare" in cui i fanciulli erano ospitati in Ucraina, poiché già idonea a prendersi cura degli "affidati", può essere nominata tutrice. Nel diritto ucraino, d'altronde, si configurano diverse forme di collocamento familiare di minori privi di cure parentali, che spesso si

25 L'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, vede tra gli Stati contraenti anche l'Ucraina e stabilisce che le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di "residenza abituale" del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. Diversamente, salvo quanto disciplinato dall'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza.

26 Esso, dal 1° agosto 2022, ha sostituito il Regolamento 2201/2003 (cd. Regolamento Bruxelles II-bis).

27 Corte Giustizia UE, 8 giugno 2017, n. C 111/17, *Guida al dir.*, 2017, 34, 30, la quale osserva che il Regolamento n. 2201/2003 non contiene alcuna definizione della nozione di «residenza abituale» e che l'utilizzazione dell'aggettivo «abituale» indica soltanto che la residenza deve presentare un certo carattere di stabilità o di regolarità. Come la Corte ha, peraltro, precisato in più occasioni, per determinare la residenza abituale di un minore, occorrono altri fattori, oltre alla presenza fisica del minore stesso in uno Stato.

basano su un semplice “accordo”, quale fondamentale “regolatore dei rapporti familiari” (art. 7 del Codice di Famiglia dell’Ucraina)²⁸.

L’affidamento dei sette minori all’orfanotrofo gestito dalla donna e la conseguente attribuzione alla stessa della qualifica di tutrice costituiscono, in definitiva, misure di protezione dell’infanzia contemplate dalla Convenzione dell’Aja, per cui sono direttamente applicabili nello Stato italiano²⁹.

La tutela di cui alla l. n. 47 del 2017 va, infatti, considerata come una misura di protezione da possibili interventi non conformi al superiore interesse del minore e, pertanto, non deve essere intesa come una indebita ingerenza nelle vite delle famiglie ucraine³⁰. Né, per effetto di tale normativa, si vuole determinare un allontanamento dei minori stranieri dai loro riferimenti affettivi, anche non genitoriali. In tale particolare evenienza, invero, dovrà essere nominato un tutore italiano avente competenze legali in diritto minorile, ma solo per ragioni di affiancamento di tutori ucraini che sono quasi sempre i responsabili dell’istituto di accoglienza. La ragione va rintracciata nel fatto che i tutori volontari italiani esperti conoscano la lingua e il funzionamento delle istituzioni locali e, quindi, siano concretamente in grado di verificare che il minore si trovi in condizioni educative, abitative e sanitarie adeguate. Il tutore legale deve, infatti, essere un “rappresentante qualificato” che abbia esperienza nei contatti con i minori nonché una conoscenza del diritto nazionale in materia di diritto degli stranieri e della legislazione sulla protezione dei minori.

28 Similare la fattispecie decisa da Trib. Min. Genova, 20 marzo 2023, www.dejure.it, concernente un minore, proveniente dall’Ucraina a seguito della guerra, e accompagnato da una parente incaricata dai genitori. Anche in tale evenienza, i giudici hanno ritenuto ricorrenti i presupposti di cui agli artt. 343 c.c. e 19, comma 5, d.lgs. n. 142/2015, e provveduto alla nomina quale tutrice della parente accompagnatrice del minore.

29 Interessante la fattispecie all’esame di Cass. civ., 29 dicembre 2021, n. 41930, *Mass. Giust. civ.*, 2021, che ha dichiarato la competenza del Tribunale per i minorenni e non del Tribunale ordinario, all’apertura di una tutela in favore di un minore albanese, privo di genitori sul territorio nazionale, ma, da essi stessi, affidato “di fatto”, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale della sorella dimorante in Italia. Per l’autorità giudiziaria, dall’esame delle norme del Codice albanese della famiglia, approvato con la L. 8 maggio 2003, n. 9062, che disciplinano la responsabilità genitoriale (artt. da 215 a 239) nonché di quelle sulla nomina di un tutore (artt. da 263 a 306), emerge “un quadro normativo praticamente sovrapponibile a quello italiano, nell’ambito del quale non vi è alcuno spazio per iniziative private da parte dei genitori in ordine alla delega della responsabilità genitoriale a terzi, poiché, come nel nostro sistema, ogni provvedimento che incida sulla responsabilità genitoriale deve essere assunto dal tribunale, ivi compreso il collocamento del minore presso altra famiglia affidataria (art. 266)”. Parimenti a dirsi per la vicenda analizzata da Cass. civ., 24 marzo 2022, n. 9648, *ivi*, 2022, per cui, in caso di minore che ha fatto ingresso in Italia, con il consenso dei genitori residenti in Albania, i quali, per ragioni economiche, l’hanno affidata alle cure della zia, regolarmente residente in Italia con il marito e i figli, affinché la mantenesse e la facesse studiare, non ci si trova di fronte a una ipotesi di delega della responsabilità genitoriale valida secondo l’ordinamento albanese ma semplicemente in una situazione di fatto.

30 Trib. Min. Brescia, *Indicazioni concernenti la funzione dei tutori italiani nominati per i MSNA di nazionalità ucraina nell’ambito delle procedure a loro tutela aperte avanti al T.M. di Brescia*, www.tribunaleminorenni.brescia.it, 2 maggio 2022.

2. I poteri dell'autorità consolare secondo il Codice di Famiglia ucraino: il caso all'esame di Cass. civ., 20 giugno 2023, n. 17605.

Peculiare, invece, il recente caso all'esame di Cass. civ., 20 giugno 2023, n. 17605, allorché la ricorrente era stata delegata, dal Console Generale dell'Ucraina a Napoli, per l'accoglienza di alcuni minori, provenienti da un istituto per l'infanzia ucraino, quale loro tutrice internazionale. La donna aveva chiesto al Tribunale per i Minorenni il riconoscimento e l'esecuzione in Italia del provvedimento di nomina in suo favore, con conseguente revoca del tutore locale nominato. L'autorità giudiziaria adita aveva respinto l'istanza e confermato il decreto presidenziale di nomina del tutore italiano, adottato in via temporanea e urgente, sul presupposto che i minori fossero giunti in Italia (a seguito del conflitto in Ucraina), privi di un rappresentante legale, con la conseguente operatività della l. n. 47/2017. Secondo il Tribunale per i Minorenni, la richiedente non poteva essere qualificata come rappresentante dei minori con delega di responsabilità genitoriale, posto che la documentazione prodotta era riconducibile a meri atti privati, non essendo il Console Generale a Napoli legittimato a nominare tutori di minori al di fuori dei casi di urgenza.

Ebbene, l'art. 50 della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e Ucraina del 2016 sulla protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci, prevede espressamente che i funzionari consolari abbiano il diritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulla tutela dei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, e che a tale fine, qualora necessario, possano, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza e agli accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti della Convenzione, adottare provvedimenti per nominare i tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato. Parimenti a dirsi per il Codice della famiglia ucraino il quale attribuisce anche il potere di nomina *de quo* agli "organi di tutela", tra i quali vi è l'autorità consolare.

La Cassazione ha, pertanto, stabilito che non si fosse al cospetto di minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale (e, dunque, meritevoli della protezione approntata dalla l. n. 47 del 2017), e, di conseguenza, ha dichiarato l'efficacia in Italia della nomina della ricorrente quale tutrice ad opera del Console Generale dell'Ucraina a Napoli. E ciò in quanto l'Autorità consolare ucraina, oltre ad avere svolto funzioni di certificazione della documentazione amministrativa proveniente dall'estero, ha altresì conferito e riconosciuto la funzione di tutore alla ricorrente con atto che, poiché adottato nel luogo ove i minori hanno conservato

la loro residenza abituale, deve avere il necessario riconoscimento nel nostro ordinamento³¹.

L'art. 23 della Convenzione dell'Aja, infatti, in una logica di cooperazione e fiducia, prevede che gli Stati contraenti, in comunicazione fra loro, debbano assicurare la continuità della tutela del minore attraverso le frontiere, quando la vita del medesimo presenti aspetti di internazionalità; e il successivo art. 24 consente ad ogni persona interessata di chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente di pronunciarsi sulla riconoscibilità o meno di una misura adottata in un altro Stato, parimenti contraente.

III. SPUNTI DI COMPARAZIONE.

La ricostruzione normativa e interpretativa svolta nel presente contributo sicuramente non può dirsi esaustiva, e tanto in virtù della complessità del tema affrontato, derivante dall'ampiezza delle circostanze in concreto verificabili e dalla delicatezza degli interessi in gioco. Alla luce delle osservazioni effettuate, può, senz'altro, ritenersi che la tutela dei "minori stranieri non accompagnati", per potersi definire legittima ed efficiente, debba, in ogni caso, ancorarsi ai principi fondamentali, ben cristallizzati, oltre che nell'ambito nazionale, anche nelle inderogabili disposizioni positivizzate negli ordinamenti sovranazionali e in particolare nella CEDU³². Se da un lato la condivisione di principi e regole generali costituisce il punto di partenza e continuo riferimento, dall'altro, però, una corretta esplicitazione dei *best interest of the child*, cui fa rinvio la Convenzione europea, talvolta, impone soluzioni diverse che tengano conto delle specifiche esigenze del minore e che siano volte al superamento delle sue condizioni di vulnerabilità. Il Comitato economico e sociale europeo, a titolo esemplificativo, con il Parere del 18 settembre 2020, sul tema della "Protezione dei minori migranti non accompagnati in Europa", ha invitato la Commissione europea ad elaborare una direttiva sulla salvaguardia dei MSNA che abbia come corollario proprio il richiamato *best interest of the child*³³.

31 Cass. civ., 20 giugno 2023, n. 17605, www.osservatoriofamiglia.it, con nota di CIANCIOLO, V.: "Efficace la nomina del tutore di un minore ad opera del Console Generale dell'Ucraina".

32 In relazione al sistema della CEDU, si segnala peraltro la raccomandazione dal titolo "*Un régime de tutelle efficace pour les enfants non accompagnés et les enfants séparés dans le contexte de la migration*", adottata dal Comitato dei Ministri l'11 dicembre 2019. Nella raccomandazione sono elencati i principi-guida che gli Stati membri del Consiglio d'Europa dovrebbero seguire al fine di assicurare la tutela efficace dei minori non accompagnati.

33 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Protezione dei minori migranti non accompagnati in Europa» (parere d'iniziativa) (2020/C 429/04), 18 settembre 2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IE2281&from=EN>.

In Europa v'è, senz'altro, la necessità di uno strumento specifico che affronti in modo globale la tutela dei minori migranti non accompagnati³⁴. Ancorché, infatti, si ravvisino diverse direttive in materia, a difettare è una legislazione comune che, attorno al principio dell'interesse superiore del minore, stabilisca le basi di una strategia migratoria con soluzioni ragionevoli e permanenti³⁵. Come noto, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 costituisce il quadro generale per la protezione dei minori in Europa. Tuttavia, tale strumento, così come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 o la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996 non prevedono disposizioni specifiche applicabili direttamente ai minori stranieri non accompagnati. Pertanto, in assenza di un quadro giuridico preciso, gli Stati membri incontrano non poche difficoltà nel gestire una tematica così delicata in maniera coerente, riscontrandosi, piuttosto, evidenti disparità tra le leggi che delineano il modo in cui i soggetti vulnerabili di cui si discute debbano essere trattati e le procedure cui sono sottoposti.

Una definizione di "minore straniero non accompagnato, ad esempio, non si ravvisa nel sistema francese dove si fa riferimento, genericamente, al "mineur isolé étranger" (MIE)³⁶, muovendo dal combinato disposto della norma³⁷ sulla nozione di minore, di cui all'art. 388 code civil, e di quella di "isolamento", ex art. 1, arret 17 novembre 2016. Il sistema normativo francese ha inteso, infatti, muoversi nell'ambito dell'applicazione estensiva delle norme già operanti in materia, con il demerito di essersi affidato ad un complesso di disposizioni disorganiche sulla nozione di minore.

Solo per effetto della Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant³⁸, infatti, si discute, per la prima volta, di "mineur non accompagné"³⁹,

34 NGUEMA, N.E.: "La protection des mineurs migrants non accompagnés en Europe", *La Revue des Droits de l'Homme*, 2015, 7, p. 18; CARLIER, J.Y; LEBOEUF, L.: "Droit européen des migrations", *Journal de droit européen ex Journal des Tribunaux Droit européen (Larcier)*, 2019, 257, pp. 114 ss.; KAUFF-GAZIN, F.: "Mineur non accompagné", *Europe*, 2018, 6, p. 16.

35 LÓPEZ, U.; JUAN, M.: "Razones para una Directiva europea sobre menores extranjeros no acompañados y juventud migrante", *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2022, 73, pp. 873 ss.; COLACINO, N.: "Unaccompanied Minors in EU Law", *European and National Law*, 2016, pp. 65 ss.; SENOVILLA HERNÁNDEZ, D.: *Los menores extranjeros no acompañados en Europa*, Murcia, Fundación Diagrama, 2010, p. 303; Id.: "Mineurs étrangers non accompagnés et séparés en Europe. Une analyse comparative de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant dans six pays", *Migrations Société*, 2010, 3-4, pp. 99 ss.

36 Su cui, si vedano, in generale, ROCHFORD, L.: "Contrepoint - «Mineur isolé étranger = mineur en danger»", *Informations sociales*, 2016, n° 194, 3, pp. 117 ss.; MAZIZ, L.: "Synthèse du colloque Mineur isolé étranger: une nouvelle figure de l'altérité?", *Migrations Société*, 2011, vol. 23, n° 136, pp. 13 ss.; BÉNÉDICTE, M.: "Mineurs isolés étrangers: le sens d'une appellation", *Migrations Société*, 2010, 22, p. 115; BLANC, F.: "La France et les mineurs isolés : une mise en garde", *Droit administratif*, 2022, 3, p. 9.

37 Qualche cenno alla disciplina è contenuto nel Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit de Asile (CESEDA) del 1° marzo 2005; e nel Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) del 23 dicembre 2000.

38 In <https://www.legifrance.gouv.fr/ljorflid/JORFTEXT000032205234/>.

39 Sull'accertamento dell'età del minore, cfr. *Décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes.*

ponendo, evidentemente, più l'accento sulla minore età del soggetto vulnerabile che sulla sua condizione di straniero privo della nazionalità francese⁴⁰ e che si trovi sul territorio sprovvisto di rappresentanti legali⁴¹.

Questo soggetto privato, temporaneamente o definitivamente, della tutela della famiglia può accedere ai servizi della protezione dell'infanzia come ogni minore non emancipato presente sul territorio francese "di cui la salute, la sicurezza o la moralità sono in pericolo" e le cui condizioni in termini di educazione o di sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e sociale sono gravemente compromesse (art. 375 code civil)⁴². Nella specie, in caso di impossibilità dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale, i minori stranieri non accompagnati possono accedere alla c.d. tutelle, di cui agli artt. 373 e 390 code civil, attribuita alla c.d. Aide Sociale à l'Enfance del Dipartimento cui affrisce il minore, previo provvedimento del giudice competente, in difetto del quale la funzione ascrivibile a siffatti servizi pubblici obbligatori di assistenza all'infanzia sarebbe solo di autorité gardienne con poteri limitati⁴³.

A modificare il quadro giuridico per la protezione dei minori stranieri non accompagnati (MIE) è stato solo il decreto n. 2019-57 del 30 gennaio 2019⁴⁴. Esso prevede, infatti, che i Dipartimenti possano rivolgersi alla Prefettura al fine di essere supportati nella procedura per l'accertamento dello status del soggetto richiedente tutela. Spetta, però, comunque al Président du Conseil départemental decidere. Nella fattispecie, se si ritiene che il giovane non sia minorene, lo si

In merito, v.si A.M. LEROYER: "Age du mineur étranger non accompagné: le contrôle accru de la Cour de cassation" (Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 15 octobre 2020, pourvoi numéro 20-14.993), *Revue Trimestrielle de Droit Civil*, 2021, 1, pp. 99 s.; MAUGER-VIELPEAU, L.: "Mineurs étrangers non accompagnés : légalité du décret du 30 janvier 2019", *Droit de la famille*, 2020, 5, p. 54 s.

- 40 SENOVILLA HERNANDEZ, D.: "Analyse d'une catégorie juridique récente: le mineur étranger non accompagné, séparé ou isolé", *Revue Européenne des Migrations Internationales*, 2014, 30, 1, pp. 17 ss.; VACCHIANO, F.: "À la recherche d'une citoyenneté globale. L'expérience des adolescents migrants en Europe", *ivi*, pp. 59 ss.
- 41 Cfr. IAFRATE, P.: "Tutela e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Francia, Grecia e Italia", *www.rivistafamilia.it*, 26 novembre 2020.
- 42 Recita l'art. 375 § 1 code civil: "Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public [...]". Ai sensi dell'art. 375-5 § 3 code civil: "Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné".
- 43 Sulla base del "Code de l'Action sociale et des familles", una volta messa in atto l'accoglienza provvisoria d'urgenza, il Président du Conseil départemental deve procedere "alle indagini necessarie per valutare la situazione" della persona che si dichiara minore e priva temporaneamente o definitivamente della protezione della sua famiglia". Al riguardo, cfr. SEVERINO, C.: "Uno sguardo Oltralpe. Aspetti problematici della disciplina dell'immigrazione in Francia", *federalismi.it*, 25 marzo 2019.
- 44 Décret n. 2019-57 del 30 gennaio 2019, relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes, in JORF n. 26 del 31 gennaio 2019. Cfr. BURRIEZ, D.: "L'étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers", *A.J.D.A.*, 2019, 14, p. 802.

informa della decisione di rifiuto di presa in carico e la prima accoglienza cessa, con possibilità di appello al Juge des enfants. Quando invece lo status è accertato, il Président du Conseil départemental deve adire l'autorità giudiziaria che affida il minore all'Aide Sociale à l'Enfance⁴⁵.

La mancanza di una normativa appositamente dedicata ai minori stranieri non accompagnati nel sistema francese, viene, però, sottolineata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nella pronuncia resa a margine del noto caso *Khan v. Francia*. In tale occasione, a presentare ricorso ai giudici europei, ai sensi dell'art. 34 CEDU, è stato un minore di età afgano il quale, prima di fare ingresso nel Regno Unito, si era trovato in un territorio francese, noto come "Jungle de Calais", in condizioni di degrado e pericolo. Qui, infatti, le autorità francesi non si erano preoccupate né della cura né dell'assistenza del soggetto bisognoso di protezione, tanto da essere condannate, dalla Corte Edu, al risarcimento del danno morale, per violazione dell'art. 3 CEDU, sul divieto dei trattamenti inumani e degradanti⁴⁶. Si ravvisava, in particolare, l'insussistenza di specifiche misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che potessero consentire di evitare che questi rimanessero esposti a rischi di sfruttamento, violenza o tratta⁴⁷, in evidente spregio al principio del *best interest of the child*⁴⁸.

Come anticipato, invece, le disposizioni speciali positivizzate nell'ordinamento italiano muovono dalla consapevolezza per cui i minori non accompagnati siano soggetti con peculiari bisogni derivanti dalla delicata situazione psicologica e fisica in cui versano e che, per di più, giungono a destinazione senza "ancora" familiare, e, dunque, in condizioni di "vulnerabilità estrema"⁴⁹. La l. n. 47/2017, al riguardo, offre spazio ad una tutela del minore non accompagnato, razionalmente definita

45 Il Juge des enfants decide sul luogo di affidamento, tenendo "in stretta considerazione l'interesse del fanciullo secondo quanto previsto dal Codice civile" (art. 375-5 c. 4 code civil). Per tale ricostruzione, cfr. GAY, L.: *Tra tutela dei soggetti vulnerabili e controllo dell'immigrazione: l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia e in Francia*, in *Sistemi di welfare e protezione effettiva dei diritti degli stranieri*, a cura di MONTANARI, L.; SEVERINO, C., Napoli, Editoriale scientifica, 2020, p. 188.

46 Corte eur. dir. uomo, 28 febbraio 2019, *Khan v. Francia*, *Dir. pubbl. comp. eu.*, 2019, 2, pp. 1801 ss., con nota di TOMASI, M.: "Se i diritti dei più vulnerabili scompaiono nel cuore dell'Europa: la Corte EDU e la tutela "sostanziale" dei *best interests* del minore straniero non accompagnato", per cui le autorità francesi avevano mancato di dare esecuzione all'ordine del giudice minorile che richiedeva la collocazione provvisoria del minore in un luogo sicuro, così violando l'art. 3 CEDU.

47 TOMASI, M.: *op. cit.*, pp. 1801 ss.

48 Su cui si rinvia a CORDIANO, A.: "The *best interest of unaccompanied foreign child*" e gli istituti di diritto minorile: un caso di con vergenze (quasi) parallele", *cit.*, pp. 409 ss.; GIOVA, S.: "I minori stranieri non accompagnati nella l. n. 47 del 2017: la necessità di un intervento organico per un effettivo esercizio dei loro diritti", *Dir. succ. fam.*, 2019, 1, pp. 109 ss.

49 Cfr. Cass. civ., 11 novembre 2022, n. 33430, *www.dejure.it*, per cui, in tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell'accertare il livello d'integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell'abbandono del paese di origine, deve valutarne la minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenni, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di "vulnerabilità estrema", prevalente rispetto alla qualità di stranieri illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato. Cfr. Cass. civ., 6 aprile 2021, n. 9247, *Mass. Giust. civ.*, 2021; Cass. civ., 20 gennaio 2021, n. 919, *ivi*; Cass. civ., 17 giugno 2020, n. 11743, *ivi*, 2022.

“volontaria”. La suddetta normativa, infatti, tiene debitamente conto della necessità di prestare immediato soccorso, costituendo tempestività e vicinanza di intervento elementi essenziali per una salvaguardia effettiva dei soggetti destinatari della specifica protezione. Di converso, una normativa genericamente riferita ai minori, e non a quelli anche stranieri, così come avviene in Francia, non può, al contrario, considerarsi efficiente perché non adeguatamente costruita sul fenomeno che si intende regolare e sui puntuali interessi fondamentali ad esso sottesi⁵⁰.

Quanto osservato può riassumersi nel fondamentale principio positivizzato all'art. 3, comma 2, della Carta costituzionale italiana, in punto di uguaglianza sostanziale; e, a conferma della validità costante di tale precetto, intervengono le osservazioni effettuate sul tema dei minori ucraini, in relazione ai quali, invece, la giurisprudenza, anche di legittimità, sempre nell'ottica del *best interest of the child*, ha inteso qualificarli come “minori stranieri di fatto accompagnati”.

50 Cfr. GAY, L.: *op. cit.*, p. 188; DEFIX, S.; BERTIN-PACAUT, E.: “Les départements et l'État face au défi d'une prise en charge efficiente des mineurs non accompagnés”, *Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA)*, 2020, 34, pp. 1958 ss.; VALTIMORA, A.: *La disciplina dei minori stranieri non accompagnati in Francia*, in BARBERIO, L.; VALTIMORA, A.: *I minori stranieri non accompagnati. Profili giuridici e comparativi*, Roma, Key editore, 2023, pp. 167 ss.

BIBLIOGRAFIA

BARBERIO, L.; VALTIMORA, A.: *I minori stranieri non accompagnati. Profili giuridici e comparativi*, Roma, Key editore, 2023.

BÉNÉDICTE, M.: "Mineurs isolés étrangers: le sens d'une appellation", *Migrations Société*, 2010, 22, pp. 115 ss.

BENVENUTI, M.: "Dubito ergo iudico. Le modalità di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati in Italia", *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2022, 1, pp. 172 ss.

BIANCONI, C.: *I diritti e i doveri del tutore, la responsabilità*, in AA.VV., *Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l'informazione e la formazione*, a cura di LONG, J., Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, pp. 147 ss.

BLANC, F.: "La France et les mineurs isolés : une mise en garde", *Droit administratif*, 2022, 3, pp. 9 ss.

BONIFAZI, C.; DEMURTAS, P.: "I minori stranieri non accompagnati: dimensioni e caratteristiche nello scenario europeo e italiano", *Minorigiustizia*, 2017, 3, pp. 33 ss.

BURRIEZ, D.: "L'étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers", *A.J.D.A.*, 2019, 14, pp. 802 ss.

CAMPOMORI, F.: "La crisi ucraina e la (ri)organizzazione del sistema di accoglienza: tra lodevoli aperture e preoccupanti disparità di trattamento dei profughi", *Social Policies*, 2022, 9 (2), pp. 325 ss.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: *Tutela del minore migrante ed ermeneutica del controllo*, in *Fenomeni migratori ed effettività del diritto. Asilo-minori-welfare*, a cura di CORAZZA, L.; DELLA MORTE M.; GIOVA, S., Napoli, Esi, 2018, pp. 203 ss.

CARLIER, J.Y.; LEBOEUF, L.: "Droit européen des migrations", *Journal de droit européen ex Journal des Tribunaux Droit européen (Larcier)*, 2019, 257, pp. 114 ss.

CIANCIOLO, V.: "Efficace la nomina del tutore di un minore ad opera del Console Generale dell'Ucraina", www.osservatoriofamiglia.it, 20 giugno 2023 (nota a Cass. civ., 20 giugno 2023 n. 17605).

CIANCIOLO, V.: "Ucraina. Affidamento dei minori alla tutrice se accertato un rapporto affettivo assimilabile ad un rapporto di parentela", www.osservatoriofamiglia.it, 9 aprile 2022 (nota a Trib. Min. Bolzano, 6 aprile 2022).

COLACINO, N.: "Unaccompanied Minors in EU Law", *European and National Law*, 2016, pp. 65 ss.

CORDIANO, A.: "La condanna della Cedu per la violazione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati in tema di accertamento dell'età e di condizioni inumane e degradanti dei centri di accoglienza", *Fam. e dir.*, 2023, 3, pp. 197 ss. (nota a Corte eur. dir. uomo, 21 luglio 2022, *Darboe e Camara v. Italia*).

CORDIANO, A.: "The best interest of unaccompanied foreign child" e gli istituti di diritto minorile: un caso di convergenze (quasi) parallele", *Dir. succ. fam.*, 2018, 2, pp. 409 ss.

CORDIANO, A.: *Diritti sociali e diritto privato: il caso dei minori stranieri non accompagnati fra rete di protezione e complessi intrecci istituzionali*, in FRATEA, C.; QUARANTI, I. (a cura di), *Minori e immigrazione: quali diritti?* Napoli, Esi, 2017, pp. 1299 ss.

CORDIANO, A.: "Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 9, pp. 1299 ss.

CORDIANO, A., RIGOTTI, B.: "Minori stranieri accompagnati di fatto e percorsi di accoglienza: il caso dei minori ucraini", *Fam. e dir.*, 2022, 8-9, pp. 818 ss. (nota a Trib. Min. Bolzano, 6 aprile 2022).

CUKANI, E.: "Soggetti vulnerabili e tutela dei diritti: il caso dei minori stranieri non accompagnati", *Consulta online*, 2019, 2, p. 263 ss.

DEFIX, S.; BERTIN-PACAUT, E.: "Les départements et l'État face au défi d'une prise en charge efficiente des mineurs non accompagnés", *Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA)*, 2020, 34, pp. 1958 ss.

DI NAPOLI, E.: *La tutela volontaria dopo la legge n. 47/2017*, in AA.VV., *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, a cura di ANNONI, A., Napoli, Jovene, 2018, pp. 85 ss.

DI PASCALE, A.; CUTTITTA, C.: "La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell'Unione europea e della normativa italiana", *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2019, 2, pp. 1 ss.

GAY, L.: *Tra tutela dei soggetti vulnerabili e controllo dell'immigrazione: l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia e in Francia*, in *Sistemi di welfare e protezione effettiva dei diritti degli stranieri*, a cura di MONTANARI, L.; SEVERINO, C., Napoli, Editoriale scientifica, 2020, pp. 188 ss.

GIOVA, S.: "I minori stranieri non accompagnati nella l. n. 47 del 2017: la necessità di un intervento organico per un effettivo esercizio dei loro diritti", *Dir. succ. fam.*, 2019, I, pp. 109 ss.

IAFRATE, P.: "Tutela e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Francia, Grecia e Italia", *www.rivistafamilia.it*, 26 novembre 2020.

IPPOLITI MARTINI, C.: "La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione", *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, 2, pp. 400 ss.

KAUFF-GAZIN, F.: "Mineur non accompagné", *Europe*, 2018, 6, pp. 16 ss.

LEROYER, A.M.: "Age du mineur étranger non accompagné: le contrôle accru de la Cour de cassation" (Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 15 octobre 2020, pourvoi numéro 20-14.993), *Revue Trimestrielle de Droit Civil*, 2021, I, pp. 99 s.

LONG, J.: "La tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati al vaglio del giudice delle leggi", *Giur. it.*, 2019, p. 6 ss. (nota a Corte cost., 29 novembre 2018, n. 218).

MARINO, C.: "La Cassazione si pronuncia sulla competenza per la nomina del tutore dei minori stranieri non accompagnati", *Fam. e dir.*, 2017, 8-9, pp. 756 ss. (nota a Cass. civ., 20 dicembre 2016, n. 26442).

MASONI, R.: "La prima pronuncia della Cassazione in tema di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato", *www.ilfamiliarista.it*, 15 maggio 2020 (nota a Cass. civ., 3 marzo 2020, n. 5936).

MAUGER-VIELPEAU, L.: "Mineurs étrangers non accompagnés : légalité du décret du 30 janvier 2019", *Droit de la famille*, 2020, 5, pp. 54 ss.

MAZIS, L.: "Synthèse du colloque Mineur isolé étranger: une nouvelle figure de l'altérité?", *Migrations Société*, 2011, vol. 23, n°. 136, pp. 13 ss.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *I minori di età nel diritto dell'immigrazione, in Immigrazione, asilo e cittadinanza*, a cura di Id., Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021, pp. 182 ss.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: *Gli interventi a protezione dei minori stranieri o appartenenti a gruppi minoritari*, in LENTI, L. (a cura di), *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da ZATTI P., Milano, Giuffrè, 2012, pp. 470 ss.

NGUEMA, N.E.: "La protection des mineurs migrants non accompagnés en Europe", *La Revue des Droits de l'Homme*, 2015, 7, pp. 18 ss.

PANE, R.: *Dalla protezione alla promozione del minore*, in *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, a cura di PERLINGIERI, P.; GIOVA, S., Napoli, Esi, 2019, p. 313 s.

PARISI, N.: "Lo "status" del minore migrante non accompagnato alla luce del diritto europeo. L'apporto della giurisprudenza internazionale in tema di protezione internazionale e trattenimento", *Quest. giust.*, 2014, 3, pp. 165 ss.

PARTIPILO, F.R.: "Op-Ed: "The War in Ukraine and the Temporary Protection Directive: tackling a short-lived conflict or a protracted humanitarian disaster?", *EU Law Live*, 16 marzo 2022.

RENNA, M.: "Forme dell'abbandono, adozione e tutela del minore", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 6, pp. 1373 ss.

ROCHFORD, L.: "Contrepoint - «Mineur isolé étranger = mineur en danger»", *Informations sociales*, 2016, n°. 194, 3, pp. 117 ss.

SCHULTZ, J.: "Collective protection as a short-term solution: European responses to the protection needs of refugees from the war in Ukraine", *EU Migration Law Blog*, 8 marzo 2022.

SENIGAGLIA, R.: "Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati", *Jus civile*, 2017, 6, pp. 710 ss.

SENOVILLA HERNANDEZ, D.: "Analyse d'une categorie juridique recente: le mineur étranger non accompagné, séparé ou isolé", *Revue Européenne des Migrations Internationales*, 2014, 30, 1, pp. 17 ss.

SENOVILLA HERNÁNDEZ, D.: *Los menores extranjeros no acompañados en Europa*, Murcia, Fundación Diagrama, 2010.

SENOVILLA HERNÁNDEZ, D.: "Mineurs étrangers non accompagnés et séparés en Europe. Une analyse comparative de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant dans six pays", *Migrations Société*, 2010, 3-4, pp. 99 ss.

SEVERINO, C.: "Uno sguardo Oltralpe. Aspetti problematici della disciplina dell'immigrazione in Francia", *federalismi.it*, 25 marzo 2019.

SMERIGLIO, M.: "La necessità della continuità educativa nel contesto della guerra in Ucraina. Una proposta del Parlamento Europeo", *Educational, Cultural and Psychological Studies*, 2022, 6, pp. 193 ss.

THIENE, A.: *Il tutore volontario finalmente protagonista nella vita dei minori stranieri non accompagnati*, in *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, a cura di ANNONI, A., Napoli, Jovene, 2018, pp. 85 ss.

TOMASI, M.: "Verso la definizione di uno statuto giuridico dei minori stranieri non accompagnati in Europa? Modelli astratti e concreti di tutela della vulnerabilità", *AIC*, 2020, 1, pp. 519 ss.

TOMASI, M.: "Se i diritti dei più vulnerabili scompaiono nel cuore dell'Europa: la Corte EDU e la tutela "sostanziale" dei *best interests* del minore straniero non accompagnato", *Dir. pubbl. comp. eu.*, 2019, 2, pp. 1801 ss. (nota a Corte eur. dir. uomo, 28 febbraio 2019, *Khan v. Francia*).

VACCHIANO, F.: "À la recherche d'une citoyenneté globale. L'expérience des adolescents migrants en Europe", *Revue Européenne des Migrations Internationales*, 2014, 30, pp. 59 ss.

VALENTE, C.: "Minori stranieri non accompagnati: ordinamenti a confronto", *Miscellanea Historico-Iuridica*, 2020, XIX, pp. 289 ss.